

REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE ORDINARIA IN ECONOMIA

Premessa

Il presente documento persegue la finalità di regolamentare, a livello generale, gli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori in economia ovvero di importo sotto le soglie di cui all'art. 35 del D.lgs. n. 50/16.

In particolare, per quanto riguarda gli acquisti in economia, l'Ente declinerà nel dettaglio le fasi della procedura da seguire all'interno di un Regolamento ad hoc, come programmato nel Piano della prevenzione della corruzione 2018-2020.

L'attività contrattuale descritta nel presente Regolamento avente ad oggetto lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria avviene applicando le Linee Guida Anac di riferimento e nel rispetto, a livello generale, dei principi di:

- economicità;
- efficacia;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità;
- rispetto dei criteri ambientali minimi relativamente alle categorie merceologiche per le quali è previsto;
- conflitto d'interesse;
- rotazione.

A tal fine l'Ente stipula contratti in conformità alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto ed al presente Regolamento.

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria.

Articolo 1 – Oggetto

Il presente documento disciplina le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei limiti di seguito indicati.

Il presente Regolamento non si applica agli appalti e alle concessioni di servizi:

- a) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione di terreni, fabbricati o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
- b) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- c) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
 - 1) rappresentanza legale da parte di un avvocato;
 - 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

- 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 - 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla lett. c), punto 1;
 - 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
 - 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
 - 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- e) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del D.Lgs. 58/1998;
- f) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;
- g) concernenti i contratti di lavoro.

Art. 2 – Il ciclo dell'acquisto

L'iter per l'acquisto di forniture/servizi/lavori si articola secondo le seguenti macro fasi:

- autorizzazione della richiesta di acquisto (dalla manifestazione dell'esigenza di effettuare un acquisto, valutazione dell'importo ed individuazione della procedura di acquisto all'iter autorizzativo);
- espletamento della procedura;
- controlli e verifiche;
- pubblicità;
- stipula del contratto;
- compimento della prestazione di: fornitura/servizio/lavoro;
- fattura (visto, registrazione);
- pagamento.

Art. 3 – attività contrattuale ordinaria

L'attività contrattuale dell'ente è disciplinata dalle normative nazionali vigenti e nello specifico dal D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Gli affidamenti e i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi per importo inferiore ad € 40.000,00, in conformità all'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, sono perfezionati, previa adozione di apposita determina a contrarre, mediante affidamento diretto, nel rispetto di quanto previsto nel "Regolamento degli acquisti in economia", laddove adottato dal Consiglio dell'Ordine.

In ogni caso per acquisti non ricompresi in quelli "economici", di importo superiore ad € 2.500,00, occorrerà l'autorizzazione espressa del Consiglio ovvero la ratifica.

Tra i casi in cui può sempre farsi ricorso alle procedure di cui al precedente secondo comma, seppur di importo superiore ad € 40.000, indicandone la ragione nella determinazione a contrattare, vi rientrano altresì le seguenti ipotesi:

- a) l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
- b) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonché per la vendita di immobili alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.lgs. n. 165/2001; in tal caso, la trattativa è preceduta da un parere di congruità espresso da apposita commissione di esperti nominata dal Consiglio;
- c) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione di lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori, e purché il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario;
- d) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche.
- e) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, delle forniture di beni e servizi non consente l'indugio dovuto allo svolgimento di una gara; l'urgenza si intende sussistente e operante nei termini di cui all'art. 163 del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. che disciplina le procedure di affidamento nei casi in cui sussistono motivazioni di "somma urgenza" o esigenze di protezione civile.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma quarto, devono essere fornite adeguate motivazioni nella determina a contrarre e in ogni caso devono essere effettuate preliminarmente indagini di mercato, interpellando più soggetti.

Art. 4 – Stipula del contratto per acquisizioni

In caso di procedura negoziata la stipula del contratto avviene per corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto, ove possibile, avviene decorso il termine per il ricorso di cui all'art. 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo.

Articolo 5 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento esplica i suoi effetti a far data dalla sua approvazione da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del